

DELIBERA N. 152/13/CONS

**SANZIONE ALLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA
N. 112/13/CONS
(TG3)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTA la delibera n. 112/13/CONS del 13 febbraio 2013, recante “*Ordine alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. all’immediato riequilibrio dell’informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 (TG3)*” con la quale, a seguito dell’esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo 21 gennaio – 10 febbraio 2013, che evidenziavano il permanere di squilibri nei telegiornali diffusi dalla testata TG3, è stato rivolto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’ordine di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei telegiornali diffusi dalla testata TG3 entro il termine del 17 febbraio 2013;

VISTA la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l’Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l’applicazione del principio della parità di trattamento nell’accesso all’informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l’Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un’equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che, con la citata delibera n. 112/13/CONS, l’Autorità ha specificato che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza avrebbe verificato l’osservanza del predetto ordine attraverso il monitoraggio della suddetta emittente con specifico riferimento alla settimana dall’11 al 17 febbraio 2013 e che, nel caso fossero stati rilevati ulteriori squilibri, sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla settimana 11 – 17 febbraio 2013 oggetto di valutazione, pubblicati sul sito dell’Autorità;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 112/13/CONS era stato impartito alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. l’ordine di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei telegiornali diffusi dalla testata TG3 in quanto risultava che alcune liste, ancorché collegate a una coalizione, avevano fruito di tempi progressivamente inferiori nel corso delle tre settimane considerate (come il PDL) mentre altre liste, sia collegate che non collegate, non avevano fruito di alcun tempo (Mir, Intesa popolare, Partito dei pensionati, Grande sud, Moderati, SVP, Liberali per l’Italia-Pli e Casapound Italia);

RILEVATO, dall’esame del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nei notiziari diffusi dalla testata TG3 nella settimana considerata, che il richiesto riequilibrio dell’informazione non è stato completamente realizzato in quanto, nonostante si registri una presenza delle liste alle quali non era stato attribuito tempo di parola, con l’unica eccezione della lista Casapound Italia, la lista PDL ha fruito di un tempo di parola ancora inferiore (tempo di parola pari al 18,32% del totale in tutte le edizioni e del 15,66% del totale nelle edizioni principali) rispetto al precedente periodo oggetto di valutazione (settimane 21-27 gennaio; 28 gennaio-3 febbraio; 4-10 febbraio) ;

CONSIDERATO, pertanto, che nei telegiornali diffusi dalla testata TG3 non appare completamente realizzato il riequilibrio dell’informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici che il notiziario doveva obbligatoriamente assicurare entro il termine del 17 febbraio 2013;

RAVVISATA l’inottemperanza all’ordine impartito con la citata delibera n. 112/13/CONS del 13 febbraio 2013 da parte della Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con riferimento al comportamento della testata TG3 e la conseguente sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura pari a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) nei confronti del TG3, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento all’*opera svolta dall’agente* per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che pur avendo la società avviato il riequilibrio dell’informazione a seguito dell’ordine impartito con la delibera n. 112/13/CONS, questo non risulta completamente realizzato in quanto continua a

registrarsi un tempo di parola progressivamente inferiore, rispetto al precedente periodo, della lista PDL e l'assenza della lista Casapound Italia nelle edizioni del telegiornale TG3;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A è fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

Alla società RAI-Radiotelevisione Italiana, esercente la testata TG3, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, cap. 00195, di pagare la sanzione amministrativa di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 111/13/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, alla Direzione Servizi Media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente provvedimento è notificato alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci